

COMUNICATO

Perugia, 21 gennaio 2008

Il nuovo Regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari nella bufera
LA CORTE DEI CONTI BLOCCA IL REGOLAMENTO DI MUSSI SUI RICERCATORI

Illegittimità, prerogative delle università vanificate, difetti di trasparenza, possibili incompatibilità fra gli "esperti anonimi" e i componenti le commissioni

Non si sa più cosa dire e tantomeno cosa fare. La inadeguatezza condita da una arroganza e da una presunzione pericolose continuano produrre frutti avvelenati per il Sistema Universitario Nazionale.

La Corte dei Conti sembra abbia demolito a livello di legittimità il "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori universitari" di Mussi.

[Il CIPUR lo aveva scritto, la coordinatrice CUN dell'Area 12](#) lo aveva evidenziato e scritto in termini espliciti e giuridicamente corretti in un suo personale parere allegato al parere CUN oltre che in un parere pubblicato sul sito CIPUR: illegittimità vistose, violazione dei principi di trasparenza, possibili incompatibilità fra gli esperti "anonimi" e i commissari delle Commissioni.

Da fonti assolutamente attendibili risulta che dall'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti venga rilevato che il DM non avrebbe poteri di abrogazione di Leggi preesistenti: tale possibilità, infatti, avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista nella legge delega che, invece, si limita a prevedere un decreto (ministeriale o interministeriale) limitato ad una diversa disciplina delle procedure concorsuali e non dedicato a rivedere in toto la materia del reclutamento.

Ne sarebbe riprova il riferimento all'art. 17, c. 3, L. 400/88, contenuto nelle premesse del DM, il quale non ricollega al decreto alcun effetto abrogativo di leggi precedenti (effetto determinabile solo con procedura di cui al c. 2 dell'art. 17 della legge 400/1988).

Inoltre l'art. 1, c. 1 della L. 210/98 demanda espressamente ad uno o più Regolamenti (emanati ex art. 17, c. 2, L. 400/88) di disciplinare le modalità delle procedure di reclutamento anche dei ricercatori universitari (come è stato realizzato tramite il DPR 117/2000) e, in particolare, tale comma 2 DEMANDA ALLE UNIVERSITA' l'emanazione di disposizioni modificative e integrative delle norme di cui al comma 1; ebbene, nel Regolamento non si fa neppure cenno al DPR 117/2000. Anzi, il Regolamento sarebbe talmente rigido da vanificare anche la competenza per legge rimessa agli organi universitari nella materia di reclutamento dei ricercatori. Inqualificabile, a questo proposito, il totale silenzio della CRUI: ma è ormai tradizionale il ruolo di sistematico sostegno di parte di tale organismo che sta perdendo ogni credibilità agli occhi della docenza.

Oltre ad osservare, fatto palese a chicchessia, la tardiva emanazione del Regolamento (doveva essere fatta entro il 31 marzo 2007) e che è altrettanto palesemente scorretto il far valere i suoi effetti dalla data di emanazione (l'entrata in vigore non può che intervenire dopo la pubblicazione sulla G.U. del provvedimento), sembra che a mettere ancora in crisi la struttura di legittimità del Regolamento sia il pericolo che il meccanismo previsto, basato su un giudizio preventivo di esperti anonimi, espropri la commissione giudicatrice della Università dalle proprie funzioni.

La procedura risulterebbe priva di trasparenza proprio a causa della "anonimità" che, fra l'altro, potrebbe del tutto nascondere incompatibilità con le composizioni delle commissioni.

Il demoralizzante evento è ancora una volta, nonostante tutto, sorprendente: viene da chiedersi come mai il Ministro, oltre a non tenere in alcun conto dei pareri da più parte pervenutigli, abbia un apparato sistematicamente incapace di evitargli contrattempi di questo genere.

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

